



10 15608

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

28/17/S

DECRETO DIRIGENZIALE N. 450 /DA del 15 GIU 2018

Oggetto: Contenzioso **FALLIMENTO CO.GE.I. SPA C/**Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 1956/2009 della Corte d'Appello di Roma con Atto Transattivo del 23/12/2017.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma RG n.2134/1997, tra le parti FALLIMENTO CO.GE.I. SPA cod. fisc. 02162991000 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n.1956/2009 della Corte d'Appello di Roma, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 248.355,40 oltre interessi legali e moratori ed al del rimborso delle spese legali per una spesa complessiva di € 617.035,49 ;

Che a seguito della notifica dell'Atto di precetto del 21/11/2017 per l'importo complessivo di € 618.299,49 questo Ufficio Contenzioso ha avviato contatti con il legale della Società creditrice pervenendo alla definizione della lite con un accordo transattivo che prevede l'abbattimento del 40% degli interessi maturati per un importo netto da corrispondere di € 463.591,56 comprensivo di spese legali, con un risparmio per l'Ente di € 154.707,93.

Che nelle more del perfezionamento dell'accordo transattivo da parte degli organi fallimentari, con Decreto n. 1242/DA del 29/12/2017, che si allega, è stata impegnata la somma di € 463.591,56 al capitolo 131 del bilancio 2017;

Che con provvedimento del 21/3/2018, che si allega, il Tribunale di Roma -Sez. Fallimentare ha autorizzato il curatore a transigere la liti alle condizioni sopra indicate.

Che con PEC del 12/5/2018 l'Avv. Enrico Caratozzolo ha trasmesso il codice IBAN su cui effettuare l'accredito delle somme dovute

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 8076 del 16/04/2018 con la quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31 Luglio 2018;

Vista la nota prot. 21226 del 24/04/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** del perfezionamento dell'accordo transattivo del 23/12/2017 autorizzato dal Tribunale di Roma – Sez Fallimentare con provvedimento del 21/3/2018;

- **Fornteggiare** la spesa occorrente di 463.591,56 con l'impegno n. 4376/2017 assunto al cap. 131 del Bilancio 2017 con Decreto n. 1242/DA del 29/12/2017;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 1956/2009 della Corte d'Appello di Roma e dell'Accordo transattivo del 23/12/2017 il pagamento a favore del Fallimento CO.GE.I. SpA della somma Cod. fisc. e P.IVA 021652991000 di € 463.591,56 tramite bonifico sul c/c IBAN IT54C 02008 05340 000102 185004 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Leonardo Santoro



Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 1776 Atto n. 1 del 2018

Impegno assunto Cap. 131/R Bil. 2018

Provvedimento 4376/2017

Messina 26-7-18
Il Funzionario

Avv. GIOVANNI PALLOTTINO
V.le G. Mazzini, 4 - 00195 Roma
Tel. 06.375.154.55 - 06.372.59.48
Fax 06.37.35.15.55

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 21798
del 17-10-2017 Sez. A



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
Sezione 3^a civile

1956/09

La Corte composta dai signori magistrati:

FILABOZZI dott. Antonio
MENICHETTI dott. Carla
SELMi dott. Vincenzo

Presidente
Consigliere
Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Crea 2838
Rp. 2717

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2134 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 1997, posta in decisione all'udienza collegiale del 27.1.2009, vertente

TRA

FALLIMENTO CO.GE.I. SpA, in persona del curatore pro tempore, elettivamente dom.to in Roma, via Oslavia n. 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pallottino che lo rappresenta e difende per delega in atti

parte impugnante e impugnata inc

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente dom.to in Roma, via dei Villini n. 4, presso lo studio dell'avv. Arturo Antonucci che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Nazareno Saitta per delega in atti

parte impugnata e impugnante inc

OGGETTO: impugnazione per nullità del lodo arbitrale emesso in Roma il 21.2.1997 e sottoscritto dagli arbitri il 27.2.1997

Conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi e verbali di udienza

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
17 OTT. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pres.



Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di legge per il deposito di memorie e repliche. Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo una prima volta per l'acquisizione di copia della sentenza non definitiva del 9.11.2000, nonché di copia dei verbali delle udienze tenute davanti al Collegio arbitrale, ed ancora per assicurare la regolare composizione del Collegio. All'udienza del 27.1.2009 la causa era definitivamente trattenuta in decisione, questa volta senza assegnazione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della sentenza parziale con la quale è stata dichiarata la nullità del lodo, occorre procedere al riesame della causa nel merito, riesaminando tutte le domande ed eccezioni validamente introdotte dinanzi agli arbitri.

Con la domanda di arbitrato, così come definitivamente precisata nel corso del giudizio arbitrale, la Co.Ge.I. ha chiesto che, in conseguenza delle riserve iscritte nel corso dell'appalto, il Consorzio venga condannato al pagamento delle seguenti somme: 1) £. 151.500.000 per saldo revisione prezzi relativo all'ultimo s.a.l. e £. 222.527.841 per svincolo della ritenuta dello 0,5% per assicurazione infortuni; 2) £. 1.171.478.683 per la riserva n. 1 (forzato recupero della produzione persa nella fase iniziale dell'appalto); 3) £. 6.147.262.270 per la riserva n. 4 (elevatissima maggior incidenza della manodopera in conseguenza dei ritardi e dei sovvertimenti iniziali, e conseguente forzato recupero per rientro nei termini); 4) £. 2.227.043.984 per la riserva n. 5 (differenza calcolo-del conteggio revisionale, che doveva tener conto dell'effettivo andamento dei lavori e dell'incidenza degli aumenti retributivi previsti da un accordo sindacale); il tutto oltre rivalutazione ed interessi e con addebito al Consorzio delle spese del giudizio arbitrale.

Conclusioni analoghe sono state formulate dalla Co.Ge.I. all'udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello.

Il Consorzio contesta che siano dovute le somme di cui al punto 1) in quanto non vi sarebbe stato alcun ritardo nella definizione dell'ultimo s.a.l. e, quanto allo svincolo della ritenuta per assicurazione infortuni, in quanto l'osservanza degli obblighi inerenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è prescritta per la stessa ammissione alla gara di appalto per cui, ove l'appaltatore assolva l'adempimento degli obblighi assicurativi mediante la stipulazione di una polizza infortuni, non potrebbe pretendere alcunché dall'ente appaltante.

Entrambi tali assunti sono infondati.

Va rilevato, infatti, che, quanto al saldo revisione prezzi, non si pone una questione di ritardo nel pagamento, ma una questione di mancato pagamento di una quota del corrispettivo maturata con l'emissione dell'ultimo stato di avanzamento, quota alla quale non si estendono le eventuali dilazioni di pagamento materiale di quest'ultimo.

La correttezza dell'importo richiesto dall'impresa è stata verificata dal c.t.u. sulla base degli stessi conteggi revisionali del Consorzio, né quest'ultimo ha provato di aver corrisposto la suindicata somma.

ANC

Quanto allo svincolo della ritenuta per assicurazione infortuni, è sufficiente osservare che, avendo la Co.Ge.I. provato di aver adempiuto agli obblighi previdenziali alla stessa incombenti per tutta la durata dei lavori, il Consorzio non ha più alcun titolo per trattenere le somme accantonate a garanzia dell'esatto adempimento di quegli obblighi.

La domanda sul punto deve essere pertanto accolta.

E' infondata e deve essere respinta la domanda relativa alla riserva n. 1 (forzato recupero della produzione persa nella fase iniziale dell'appalto).

Non vi è dubbio, infatti, che in presenza della chiara manifestazione di volontà dell'impresa contenuta negli atti aggiuntivi del 16.3.1990 e del 29.7.1991 di rinunciare alle riserve già formulate (vedi atto aggiuntivo del marzo 1990) e di accettare il nuovo programma dei lavori allegato all'atto aggiuntivo del luglio 1991 ("L'Impresa dichiara di rinunciare alla riserva iscritta negli atti contabili in relazione all'intendimento dell'Ente Appaltante di concludere l'appalto entro i quadri economici della perizia di variante tecnica ..."), deve ritenersi preclusa ogni pretesa di risarcimento di danni per oneri asseritamente derivanti dall'incremento dell'attività produttiva realizzato nell'ultima fase dei lavori e conseguente proprio alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo del 29.7.1991.

L'eccezione sollevata dalla Co.Ge.I. in ordine alla carenza dei poteri rappresentativi in capo al Direttore Tecnico della società, che sottoscrisse a suo tempo l'atto aggiuntivo di cui sopra, deve essere respinta in quanto sollevata solo con l'atto di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, laddove la stessa ben avrebbe potuto essere sollevata nel corso del giudizio arbitrale, non essendo derivato, in particolare, alcun impedimento alla proposizione dell'eccezione dal fatto che all'impresa non sia stato consentito di replicare alla terza memoria difensiva del Consorzio ed alla produzione della documentazione inerente al conteggio della revisione prezzi, quando l'eccezione di rinuncia era stata sollevata dal Consorzio già con la seconda memoria difensiva.

In ogni caso, come risulta dalle osservazioni del consulente tecnico d'ufficio (pagg. 29 e scgg. della relazione di consulenza tecnica), la pretesa dovrebbe ritenersi infondata anche nel merito.

La riserva trova, infatti, specifico fondamento negli oneri aggiuntivi per spese generali, attrezzature e macchine, sopportati dall'impresa e nei minori utili prodotti dalla stessa a causa del forzoso rallentamento della produzione nel primo biennio e nell'obbligata accelerazione dei lavori nella parte finale, per cause "attribuibili nettamente a carenze e responsabilità del Consorzio".

Al riguardo, il c.t.u. ha osservato che la richiesta della "quota ascrivibile al mancato utile" appare priva di fondamento, in quanto le attività e gli importi complessivi dei lavori non solo non hanno subito limitazioni, ma hanno registrato un significativo incremento e si sono conclusi nel rispetto dei termini di scadenza previsti contrattualmente", aggiungendo che "anche le ponderazioni relative alle altre due quote" - e cioè quelle relative a spese generali, attrezzature e macchine - "non sono condivisibili perché le incidenze sulla produzione, assunte nel calcolo, sono affatto ordinarie" (cfr. pag. 31 della relazione di c.t.u.).

ARL

La domanda, sul punto, deve essere pertanto respinta.

Va respinta anche la domanda relativa alla riserva n. 4 (elevatissima maggior incidenza della manodopera in conseguenza dei ritardi e dei sovvertimenti iniziali, e conseguente forzato recupero per rientro nei termini).

Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che la riserva, come puntualmente eccepito dal Consorzio, non risulta essere stata tempestivamente iscritta nel registro contabilità, ex artt. 53 e 54 R.D. n. 350/1895, all'atto dell'incremento dell'impiego di manodopera.

In ogni caso, come pure osservato dallo stesso Consorzio, l'incremento della manodopera è diretta conseguenza degli impegni liberamente assunti dall'impresa con la stipulazione degli atti aggiuntivi del marzo 1990 e luglio 1991, atti, in particolare quello del 1991, con i quali la Co.Ge.I. si impegnava "ad eseguire le aggiunte, modifiche e lavori di cui alla perizia" di variante, "agli stessi patti, prezzi unitari, norme e condizioni del contratto" di appalto originario (art. 1), accettando altresì che "l'importo complessivo del contratto, nonché gli importi delle singole categorie di lavoro, vengano modificati per effetto delle varianti oggetto del presente Atto Aggiuntivo e fissati nella misura indicata dal precedente art. 1 senza trarre motivo di avanzare riserve di qualsiasi genere, in particolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale dello stato, approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063" (art. 4), e accettando anche che "tutte le condizioni, norme e prezzi convenuti con il contratto originario del 7.3.1988 che non siano esplicitamente modificati dal presente Atto, rimangano fermi e invariati ivi compresa la data di decorrenza e la clausola della revisione prezzi secondo le norme vigenti all'atto della stipulazione del contratto principale e con i criteri previsti dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto, anche per i nuovi prezzi di cui all'elenco allegato" (art. 5).

L'incremento della manodopera registrato nell'ultimo periodo del rapporto contrattuale è stato frutto, quindi, in primo luogo dell'impegno contrattualmente assunto dalla società di rispettare i tempi concordati con i suddetti atti aggiuntivi per l'esecuzione dei previsti lavori suppletivi, lavori che, come risulta del resto anche dalla relazione del c.t.u. (cfr. pag. 42), sono stati integralmente retribuiti "quale quota implicita nell'importo dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti".

Come risulta dall'esposizione che precede, la società ha lamentato anche che la revisione prezzi sia stata calcolata secondo le previsioni del programma predisposto dal Consorzio, anziché con riferimento all'andamento effettivo dei lavori, e che sia stata esclusa dal conteggio revisionale l'incidenza delle maggiorazioni salariali previste dall'accordo aziendale del 19.4.1990.

La domanda tendente ad ottenere che la revisione prezzi sia calcolata secondo l'andamento effettivo dei lavori, anziché secondo il programma predisposto dal Consorzio, è infondata.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 741/81, il procedimento della revisione prezzi è rigidamente ancorato allo sviluppo esecutivo del programma dei lavori allegato al capitolato speciale.

Il programma, come ritenuto dalla giurisprudenza, risponde a finalità revisionali esclusive, assumendo, una volta accettato, il rilievo di un regolamento convenzionale

e forfettario della revisione dei prezzi nell'ambito del contratto di appalto al quale accede e vincola le parti nel suo ristretto ambito di operatività.

Nella specie, gli atti aggiuntivi stipulati tra le parti sono corredati dei relativi programmi di lavoro, che l'impresa ha accettato senza riserve.

La revisione deve essere pertanto calcolata tenendo conto esclusivamente dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori.

Deve osservarsi, del resto, che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio risulta chiaramente che i lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti e che lo stesso c.t.u. ritiene che il ricorso ad un criterio di calcolo ancorato all'effettivo andamento dei lavori sarebbe giustificato solo su un piano equitativo, in ragione del "critico addensamento delle attività - per la parte ascrivibile all'Amministrazione appaltante - nel periodo residuale utile per garantire la conclusione dei lavori entro le scadenze contrattuali" (pag. 54 della relazione di consulenza tecnica), applicando, quindi, un criterio (equitativo) che non trova riscontro nelle previsioni di legge.

La domanda relativa all'inclusione nel conteggio revisionale dell'incidenza delle maggiorazioni salariali previste dall'accordo aziendale del 19.4.1990 è fondata.

L'accordo di cui si discute, come è pacifico, non ha interessato solo la Co.Ge.I. ed è stato concluso anche con l'intervento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, oltre che con l'intervento dei rappresentanti sindacali aziendali.

Di esso pertanto deve tenersi conto ai fini revisionali, ex art. 1 della legge n. 463/64, come modificato dall'art. 1 della legge n. 93/68, che prevede che "per determinare la variazione del costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo ... comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro".

La somma dovuta per revisione prezzi a seguito dell'inclusione delle maggiorazioni salariali di cui al detto accordo, come risulta anche dai conteggi effettuati dal c.t.u., è pari a £. 106.855.208.

Sulle somme riconosciute a favore della società a titolo di svincolo della ritenuta per assicurazione infortuni e saldo revisione prezzi decorrono gli interessi, ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/62, a decorrere dal 121° giorno successivo alla data del certificato di collaudo.

Lo stesso è a dirsi per gli interessi sulla somma dovuta per revisione prezzi a seguito dell'incidenza degli aumenti previsti dall'accordo sindacale del 19.4.1990, dato che l'art. unico della legge n. 700/74 richiama espressamente, in materia, le disposizioni di cui ai succitati articoli.

In base alle stesse disposizioni, tutti gli interessi da ritardo devono ritenersi comprensivi del risarcimento del danno, ex art. 1224, secondo comma, c.c.

La domanda riconvenzionale del Consorzio è infondata, giacché, come risulta dalla relazione del c.t.u. (cfr. pagg. 55 e 61), la quantificazione dell'importo revisionale, fatta eccezione per gli ulteriori importi qui riconosciuti a favore dell'impresa, era esatta e non risultava alcun credito a favore del Consorzio.

BRO

Qualsiasi ulteriore deduzione o problematica non espressamente affrontata resta assorbita dalle argomentazioni espresse.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore del fallimento della Co.Ge.I. spa della complessiva somma di € 248.355,40 oltre interessi calcolati secondo i criteri di cui in motivazione;

Roma, 10.3.2009

Atomic Orbital

Roma, li 12 MAG 2009
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott.ssa Caterina De Angelis





CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO COPIE CIVILI

Ai sensi dell' Art. 285 T.U.
spese di giustizia,
si attesta l' avvenuto
pagamento dei diritti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del.....

Sig./Avv.G. PALLOTTINO.....

nell'interesse di.....FALLIMENTO CO.GE.I. S.P.A.

in forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma li, 09.10.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
F.to Dott.ssa Antonia Mercuri

E' conforme alla prima rilasciata

Roma li, 09.10.2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Antonia Mercuri

Richiesta di notificazione

Si notificchi copia esecutiva ^{della presente sentenza} al Consorzio per le Autostrade Siciliane,
in persona del legale rappresentante in carica, nella sua sede in Messina,
Contrada Scoppo, 98122, e mezzo del servizio postale.

Av. Gi. Baldone



COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Postale

CASSA 6 /2017 Cron. 13.383 Dest. 1/1 Data Ric. 11/10/2017

Richiedente: PALLOTTINO GIOVANNI

Relazione di Notificazione

Trasf. 0,00 Sp.postale 7,95

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE IN PERS LEG RAPP IN CARICA NELLA SUA SEDE IN

CONTRADA SCOPPO - 98100 MESSINA (ME)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma,

112 OTT 2017

N. Raccomandata

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Andrea Della Monica

U.N.E.
RC



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

*Chiuso ufficio
28/12/17*

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

28/17/5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1242 /DA del 28/12/2017

Oggetto: Contenzioso FALLIMENTO CO.GE.I. SPA C/Consorzio Autostrade Siciliane – Impegno della somma di € 463.591,56 per la successiva liquidazione dell' accordo transattivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma , RG n.2134/1997, tra le parti FALLIMENTO CO.GE.I. SPA cod. fisc. 02162991000 c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n. 1956/2009 passata in giudicato, atteso che la Corte di Cassazione con Sentenza 22111/15 ha dichiarato inammissibili il Ricorso principale proposta dal FALLIM. CO.GE.I. SpA e inefficace il ricorso incidentale proposto dal CAS, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 248.355,40 oltre interessi legali e moratori pari ad € 353.769,82 oltre al rimborso delle spese legali per € 14.910,27 per una spesa complessiva di € 617.035,49 ;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti il curatore del Fallimento CO.GE.I. spa ha presentato tramite il proprio legale avv. Enrico Caratozzolo un atto di Precetto in data 21/11/2017 per l'importo complessivo di € 618.299,49;

Che a seguito di contatti instaurati dall'Ufficio Contenzioso con il legale di controparte è stata avviata una trattativa per la definizione in via transattiva del suddetto debito, che prevede un abbattimento degli interessi legali e moratori del 40%, che rideterminano la spesa complessiva, aggiornata al 15/12/2017, ad € 475.527,56 la cui definizione è subordinata all'approvazione da parte del Comitato dei creditori del Fallimento CO.GE.I. e del Giudice Delegato.

Che la suddetta Sentenza n. 22111/15 della Corte di Cassazione ha anche condannato il FALLIM. CO.GE.I. Spa alla refusione delle spese legali a favore di questo Consorzio per 13.200,00 che vengono detratti dall'importo dovuto rideterminato in € 463.591,56.=

Che nelle more delle suddette approvazioni si ritiene opportuno impegnare la somma di € 463.591,56 nel corrente Bilancio di esercizio al fine di agevolarne il pagamento al momento della definizione della transazione di cui sopra;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 05.05.2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25.05.2017;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 463.591,56 sul capitolo n. 131 del bilancio 2017, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità, nelle more della definizione dell'atto transattivo di cui sopra per la liquidazione della Sentenza 1956/009 della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato, emessa in favore del fallimento Co.GE.I. Spa;

- **Dare atto** che si provvederà alla liquidazione dell'accordo transattivo dopo l'approvazione dello stesso da parte degli organi del fallimento, con successivo atto di liquidazione;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Pirrone

Leggi Messaggio

28/17/5

CHIEDERE IBAN

Da: "Per conto di: e.caratozzolo@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 21/04/2018 10:40 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Atto di Precetto Fallim. CO.GE.I.

Priorità: normale

Prov. autorizzazione transazione Consorzio Autostrade Sicilian.pdf(332186)

- Mostra Certificato

Doc. Inq 1262 del 28/12/17

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS
RECEIPTS SENT ITEMS

Egr. Dottore, Le comunico che gli organi fallimentari hanno accettato di definire la controversia come da provvedimento del 6.4.18 che si allega e che prevede il pagamento della intera sorte capitale di ? 248.355,40, del 60% degli interessi pari ad ? 212.261,89 (e dunque un totale di ? 460.617,29) oltre il pagamento delle spese del giudizio di appello e compensazione del giudizio di legittimità. Resto in attesa delle vs determinazioni dovendo riferire agli organo del fallimento. Cordiali saluti Avv. Enrico Caratozzolo

inviata PEC + rilasciata IBAN
12 4/5/18



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento COGEI s.p.a. (n.61424/98)

Il tribunale fallimentare,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonino La Malfa - presidente,

dott.ssa Lucia Odello - giudice delegato-relatore,

dott. Luigi Argan - giudice

letta l'istanza del curatore tesa ad essere autorizzato ad accettare la proposta transattiva elaborata dalle parti nella fase di esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma - giudizio di impugnazione di lodo arbitrale - proposta che prevede il pagamento, da parte del Consorzio per l'Autostrada di Messina, della somma di € 248.355,40 per la sorte, oltre al 60% degli interessi precettati per un importo complessivo di € 212.261,89, oltre al pagamento delle spese di lite del grado di Appello e compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

udita la relazione del giudice delegato;

sentito il comitato dei creditori, che ha manifestato parere favorevole;

letto il parere del legale della procedura ;

considerato che la proposta transattiva è conveniente per il fallimento per le ragioni esposte dal curatore e dal legale della procedura, atteso che consente di ottenere in via bonaria, senza attendere l'esito della procedura esecutiva, il pagamento dell'intera sorte con gli interessi;

visto l'art. 35 l. fall.;

sulla conforme proposta del giudice delegato,

autorizza

il curatore a transigere la lite di cui sopra alle condizioni indicate nell'istanza.

Roma, 21 marzo 2018.

Il presidente

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: e.caratozzolo@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 12/05/2018 02:40 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Re: Atto di Precetto Fallim. CO.GE.I.

Priorità: normale

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#) [mangione](#)

Buongiorno Dottore, ecco i dati da Lei richiesti: beneficiario: Fallimento 61424 CO.GE.I. S.p.A. presso: Unicredit - Roma Ambienti Giudiziari - V.le Giulio Cesare 54/c IBAN: IT 54 C 02008 05340 000102185004 Inoltre il curatore, Prof. Zocca, mi ha confermato che le spese legali sono soggette a IVA. Attendo un Suo cortese riscontro. Cordiali saluti Avv. Enrico Caratozzolo